

**N. 01635/2020 REG.PROV.COLL.**

**N. 00620/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 620 del 2020, proposto da Società Cooperativa di Produzione e Lavoro "LAV.I.T.", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Carlo Tangari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fortunato Franceco Mirigliani in Catanzaro, via Argento 14;

***contro***

la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Marafioti, presso cui è domiciliata in Catanzaro, viale Europa;

Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Hospital Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso introduttivo:

- del decreto dirigenziale n. 4852 del 29.4.2020 della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, istituita dalla l. r. n. 26/2007, Settore 3 – Dir. Sezione Tecnica (OO.PP., Acquisti, Servizi), assunto il 23.4.2020 (numero registro Dipartimento: 24), ad oggetto “affidamento del servizio di lavanolo alle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria”, nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione del lotto n. 2 in favore della Hospital Service s.r.l., nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti i verbali delle sedute di gara (tra cui quelli del 7.3.2018, 12.3.2018, 22.3.2018, 3.10.2018, 21.10.2019, 6.12.2019, 5.2.2020 e 22.4.2020 ed, in particolare, di quelli nel corso delle quali sono state valutate le offerte tecniche); nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto relativo al predetto lotto, se e in quanto stipulato, nelle more del giudizio, tra l’Amministrazione resistente e la controinteressata.

- quanto al ricorso incidentale presentato da HOSPITAL SERVICE S.r.l.:

- del Decreto Dirigenziale n. 5633 del 21.05.2020, trasmesso con comunicazione p.e.c. del 22.06.2020, limitatamente alla parte in cui è stata disposta l’ammissione dell’offerta di Lavit nella procedura aperta indetta dalla Regione Calabria, per l'affidamento del "Servizio di Lavanolo alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Calabria”, nonché dell’approvazione degli atti svolti dal seggio di gara e del Decreto Dirigenziale n. 4852 del 29.04.2020, trasmesso con nota del 29.04.2020 il Decreto 2804 del 4.04.2018, avente ad oggetto “Affidamento del servizio di lavanolo alle aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria”. Determinazione ammissioni ed esclusioni ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. 50/2016”, con cui sono state

disposte le ammissioni ed esclusioni a seguito dello scrutinio, da parte del seggio di gara, della documentazione amministrativa e di tutte le attività o operazioni compiute dal seggio di gara), specie nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione dalla gara della controinteressata Lavit;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e di Hospital Service S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con decreto del Direttore Generale della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria del 29 dicembre 2017 n. 15706 (modificato con successivo decreto del 23 gennaio 2018 n. 171) è stata indetta procedura aperta per l'affidamento del “servizio di lavanolo alle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Calabria”, articolata in 9 lotti, territorialmente distinti, per un importo complessivo di € 43.947.439,13.

Il criterio di aggiudicazione previsto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità – prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. 16 aprile 2016 n. 50. È stata prevista l'attribuzione di 70 punti massimi per l'offerta tecnica e di 30 punti massimi per l'offerta economica.

La Società Cooperativa di Produzione e Lavoro “LAV.I.T.” ha presentato domanda di partecipazione, tra l'altro, in relazione al lotto n. 2 (Servizio di lavanolo dell'Azienda provinciale di Cosenza).

In esito alla gara la Hospital Service S.r.l. si è classificata al primo posto della graduatoria del lotto, con il punteggio complessivo di 90,94 (pari alla somma di 68,72 punti per l'offerta tecnica + 22,22 per quella economica) davanti alla LAV.I.T., che ha ottenuto punti 90,92 (68,22 per il progetto + 22,70 per il ribasso indicato).

La Società Cooperativa di Produzione e Lavoro "LAV.I.T." ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara relativo al lotto n. 2, comunicatole il 30 aprile 2020, ai sensi dell'art. 76 d.lgs. 50/2016, in data 30.4.2020, disposta in favore della controinteressata Hospital Service S.r.l.

A seguito di formale istanza di accesso agli atti del 6 maggio 2020, la stazione appaltante, in data 8 maggio 2020, ha trasmesso la documentazione richiesta in data 8.5.2020, sulla cui base la ricorrente ha rilevato la presenza delle illegittimità denunciate con l'odierno ricorso.

2. In particolare, i motivi di diritto sono i seguenti:

- Violazione dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione degli artt. 3.5, 4.7 e 5.4 del disciplinare di gara e del "Modello 5" ad esso allegato. Violazione dei principi di autolimitazione della p.a. e della *par condicio* dei concorrenti.

La ricorrente ha evidenziato che il disciplinare di gara prescrive, a pena di esclusione, la redazione dell'offerta nel rispetto di quanto prescritto dal disciplinare stesso e che il "Modello 5 Schema Offerta Tecnica", prevede che *"Il documento dovrà essere redatto con carattere Arial, dimensione 10, max 35 righe per cartella. La lunghezza massima per ciascun argomento è indicato nella tabella che segue"*.

L'aggiudicataria avrebbe inviato una offerta in violazione dei limiti dimensionali indicati, in quanto: a fronte di un limite di 10 pagine per il primo criterio "A", concernente la "qualità dei prodotti offerti", ne avrebbe redatte 11; a fronte di un limite di 5 pagine per il secondo criterio "B", relativo alla "qualità e gestione operativa del servizio di lavaggio", ne avrebbe redatte 19; a fronte di un limite di 5 pagine per il terzo criterio "C", concernente l'"organizzazione della logistica", ne

avrebbe redatte 11; a fronte di un limite di 3 pagine per il quarto criterio “D”, relativo alla “modalità di gestione della biancheria piana e della materasseria”, ne avrebbe redatte 4; a fronte di un limite di 3 pagine per il quinto criterio “E”, concernente la “modalità di gestione dei capi”, ne avrebbe redatte 7; a fronte di un limite di 4 pagine per il sesto criterio “F”, relativo al “sistema informativo”, ne avrebbe redatte 6; a fronte di un limite di 2 pagine per il nono criterio “I”, concernente le “proposte migliorative”, ne avrebbe redatte 3.

Dunque, secondo la ricorrente, l’offerta dell’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa.

In via subordinata, la ricorrente ha evidenziato che, quand’anche si volesse ritenere che l’offerta nel suo complesso non avesse dovuto essere esclusa per violazione dei limiti dimensionali, comunque la stazione appaltante non avrebbe dovuto tenere conto delle pagine ulteriori rispetto ai limiti fissati dal disciplinare. Ciò avrebbe, comunque, comportato l’esclusione dell’aggiudicataria, in quanto il progetto, a quel punto, sarebbe stato incompleto ed indeterminato, poiché non sarebbero stati presi in considerazione vari subcriteri, con conseguente doverosa esclusione.

In via ulteriormente subordinata, la Società Cooperativa di Produzione e Lavoro “LAV.I.T.” ha evidenziato che, se anche non escludente, la violazione del disciplinare di gara avrebbe dovuto quantomeno imporre la non attribuzione di punteggio per i subcriteri cui erano dedicate le pagine dell’offerta ulteriori rispetto ai limiti dimensionali, con conseguente necessaria decurtazione di 16,25 punti (subcriteri “A7” - “B2” - “B3” - “C2” - “C3” - “D3” - “E2” - “F2”). Ne conseguirebbe la collocazione della “LAV.I.T.” al primo posto della graduatoria, classificatasi al secondo posto, con uno scarto di soli 0,02 punti.

In via di estremo subordine, la ricorrente ha lamentato l’irragionevolezza del punteggio ad essa attribuito, che avrebbe dovuto essere maggiore per alcuni dei criteri indicati.

2. Si è costituita in giudizio la Regione Calabria che ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività e chiesto il rigetto per infondatezza, in quanto:

- in relazione ai primi tre motivi di ricorso, non vi sarebbe alcuna previsione di esclusione nel disciplinare per l'ipotesi di violazione del limite dimensionale di pagine previsto per l'offerta dal solo allegato Mod. 5, né sarebbe previsto l'oscuramento delle pagine eccedenti il limite dimensionale;

- il quarto motivo di ricorso atterrebbe alle valutazioni compiute dalla Commissione di gara, rispetto alle quali non sarebbe ammissibile un sindacato giurisdizionale, trattandosi di valutazione connotata da discrezionalità tecnica, che non sarebbe, inoltre, inficiata da manifesta irragionevolezza o illogicità.

3. Si è costituita in giudizio la controinteressata Hospital Service S.r.l., che ha eccepito:

- l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la ricorrente non ha impugnato il successivo decreto di rettifica del provvedimento di aggiudicazione, atto non meramente confermativo del precedente;

- l'infondatezza dei primi tre motivi di ricorso, in quanto, da un lato, non sarebbe prevista nel disciplinare alcuna causa di esclusione per superamento del numero di pagine previste nell'allegato Mod. 5 né di oscuramento di esse o decurtazione di punteggio, dall'altro, detto superamento neppure sussisterebbe, in quanto il limite dimensionale sarebbe riferito non alle facciate, bensì alle pagine, ciascuna composta perciò da due facciate, come chiarito anche nelle faq della stazione appaltante; le fotografie e le tabelle non sarebbero, inoltre, da considerarsi ai fini del computo del numero di pagine (come da faq della stazione appaltante);

- l'infondatezza o inammissibilità del quarto motivo di ricorso, in quanto inerente a una valutazione della Commissione di gara connotata da valutazione tecnica opinabile e dunque insindacabile, se non affetta da manifesta illogicità.

La controinteressata ha altresì proposto ricorso incidentale, con il quale ha impugnato gli atti di gara nella parte in cui è stata ammessa alla valutazione dell'offerta tecnica la ricorrente, nonché nella parte in cui non è stata comunque rilevata l'inammissibilità dell'offerta tecnica della ricorrente, per i seguenti motivi di diritto:

- la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per mancanza del requisito di idoneità professionale relativamente al servizio di trasporto, giusta disposizione di cui al punto III.2 del bando ed agli artt. 1.2 e 2.3 del disciplinare (da leggere ed interpretare in combinato disposto con l'art. 3 "Servizi oggetto di gara" e 3.2 "Trasporto" del CSA), secondo cui il requisito di idoneità professionale della "iscrizione presso la CCIAA per attività inerenti l'oggetto dell'appalto" è richiesto a pena di esclusione anche con riferimento all'attività di trasporto in quanto attività inerente l'oggetto dell'appalto;

- sussisterebbe violazione dell'art. 95 d.lgs. 50/2016 e della *lex specialis*, in quanto l'offerta sarebbe indeterminata e comunque non dettagliata e chiara, in particolare con riferimento al criterio di valutazione "A – QUALITA' DEI PRODOTTI OFFERTI", non avendo la ricorrente principale allegato le schede tecniche dei prodotti non soggetti a campionatura, con conseguente impossibilità di verificare la coerenza dei prodotti offerti con i requisiti minimi indicati in Capitolato.

3. Le parti hanno prodotto ulteriori documenti e memorie.

Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

4. Vanno esaminate in via preliminare le eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti.

4.1 La Regione Calabria ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività, ponendo in luce che l'aggiudicazione è stata comunicata alla ricorrente il 30 aprile 2020,

mentre il ricorso è stato notificato solo il 3 giugno 2020, al di là del termine di trenta giorni fissato dall'art. 120 c.p.a.

L'eccezione è infondata.

L'art. 36, comma 3, del d.l. 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, ha disposto che *“Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice”*.

Alla luce di tale norma, il ricorso risulta, pertanto, tempestivamente proposto.

4.2 La Hospital Service S.r.l. ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione del decreto n. 5633 del 21.05.2020, notificato a tutti i concorrenti in data 22 maggio 2020, con cui è stata, tra l'altro, confermata con rettifiche l'aggiudicazione dei Lotti da 1 a 7.

Anche tale eccezione è infondata.

Il decreto n. 5633 del 21.5.2020 si è limitato a correggere il decreto di aggiudicazione nella parte in cui non contiene una indicazione separata, nell'importo complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto, della quota di oneri di sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il nuovo atto non ha importato né una riapertura dell'istruttoria, né una rivalutazione della precedente decisione di aggiudicazione della gara, bensì ha eliminato un errore materiale inerente all'esatta illustrazione dell'importo dell'aggiudicazione medesima. Si tratta di atto di rettifica privo di autonoma capacità lesiva, che rimane ascrivibile esclusivamente all'atto rettificato, ossia al decreto di aggiudicazione, unico suscettibile di gravame (cfr. T.A.R. L'Aquila, Sez. I, 9 ottobre 2014, n. 705).

5. Deve partirsi dall'esame del ricorso principale.



Con le prime tre censure, gradatamente proposte, la ricorrente ha contestato il superamento dei limiti dimensionali dell'offerta dell'aggiudicataria, fissati dai parametri di cui al "Modello 5 Schema Offerta Tecnica" allegato al disciplinare di gara, facendone derivare, in via rispettivamente subordinata, la necessità di esclusione dell'offerta per violazione del disciplinare, ovvero la necessità di oscuramento delle pagine superiori al limite, con conseguente esclusione dell'offerta per indeterminatezza o, comunque, decurtazione di punteggio per i subcriteri dell'offerta contenuti in dette pagine.

Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate e devono essere rigettate.

In primo luogo, vale richiamare la giurisprudenza che si è occupata della rilevanza del superamento del limite dimensionale di pagine dell'offerta rispetto a quanto previsto dal disciplinare.

In tal senso, si è ritenuto che, per giungere alla sanzione della esclusione dell'offerta o dell'oscuramento del numero di pagine superiore al limite fissato, sia necessario che la sanzione dell'esclusione o dell'oscuramento venga disposta espressamente dalla lex specialis (cfr., per l'esclusione Cons. Stato sez. V, 15 luglio 2013 n. 3843; per l'oscuramento cfr. Cons. St., sez. V, 16 gennaio 2017, n. 95).

Della problematica in discorso si è recentemente occupata la giurisprudenza di primo grado, che, con ampia motivazione, ha evidenziato che *“la determinazione di siffatte penalizzazioni, in difetto di una chiara indicazione della normativa di gara, risulta in contrasto con il generale principio di legalità, che impone una preventiva individuazione delle fattispecie comportanti l'applicazione di una conseguenza afflittiva, nonché del principio di massima partecipazione dei concorrenti alle procedure concorsuali, ostativo a limitazioni della platea dei concorrenti in via di interpretazione estensiva o analogica”* (Tar Campania, Napoli, sez. III, 4 febbraio 2019 n. 611).

In mancanza di un'espressa sanzione, l'inosservanza del limite dimensionale del numero di pagine, previsto dalla normativa di gara, non può determinare l'automatica esclusione della relativa offerta, se tale sanzione non è contemplata dalle disposizioni di gara.

Le medesime ragioni si oppongono, altresì, alla pretesa formulata in via gradata dalla ricorrente in ordine alla parziale valutazione dell'offerta, in quanto una simile operazione equivale in sostanza a una non consentita decurtazione o amputazione dell'offerta stessa, sanzione che doveva essere espressamente contemplata al pari dell'esclusione e che nella specie non si rivelerebbe applicabile con una sorta di integrazione postuma della normativa di gara.

Per giurisprudenza condivisa, l'omessa previsione di una espressa comminatoria di esclusione derivante dalla mancata osservanza del limite dimensionale di confezione dell'offerta tecnica non può quindi comportare l'estromissione del concorrente che a quel limite non si sia attenuto, per cui la mancata previsione di esclusione dell'offerta comporta che l'inosservanza della disposizione di gara non possa determinare l'esclusione delle offerte, ovvero la mancata valutazione (cfr. TAR Abruzzo, L'Aquila, 1 giugno 2016 n. 344; in termini anche TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 21 gennaio 2016 n. 176; TAR Abruzzo, Pescara, 11 dicembre 2013, n. 608; Cons. St., sez. V, 15 luglio 2013, n. 3843). Per converso, andrebbero riconosciuti effetti escludenti ad una prescrizione di gara che stabilisse il numero massimo di pagine entro le quali contenere l'offerta tecnica, presidiando tale disposizione con la espressa comminatoria dell'esclusione in caso di sua violazione (cfr. TAR Emilia Romagna, Parma, 19 marzo 2009 n. 79).

In definitiva la disposizione sul limite di pagine rappresenta una norma dispositiva cd. imperfetta in quanto non assistita da una specifica sanzione con una norma cd. secondaria” (T.A.R. Campania sez. III - Napoli, 4 febbraio 2019 n. 611, cit.).

Ciò posto, si deve rilevare come, nel caso di specie, si rinviene una previsione del disciplinare di gara all'art. 4.7, comma 5, per la quale *“saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara”*. L'art. 5.4, inoltre, che dispone che *“la Commissione Giudicatrice, per ciascun lotto, in una o più sedute, sulla base della documentazione contenuta nella busta ‘B’ – Offerta Tecnica – procede all’apertura della busta elettronica per verificare la rispondenza della documentazione tecnica, presentata dagli operatori economici, in relazione a quanto chiesto dagli atti di gara; in caso di violazione delle disposizioni di gara, la Commissione dispone l’esclusione dell’operatore economico”*.

Emerge dunque come, in primo luogo, non vi sia, negli atti di gara, alcuna sanzione specifica, né escludente né oscurante, per il superamento del limite di pagine dell'offerta tecnica, il quale è fissato unicamente nel Mod. 5 allegato e che, per la sua violazione, non contempla alcuna sanzione.

Nondimeno, le citate clausole escludenti previste nel disciplinare di gara, debbono essere considerate invero riferibili alle violazioni delle indicazioni contenute nello stesso disciplinare di gara, in particolare da quanto previsto nello stesso art. 4 rubricato *“Modalità di presentazione dell’offerta”*, e, in particolare, dall'art. 4.3 *“Busta B “Offerta Tecnica”*.

D'altronde, in detta disposizione, sono anche espressamente indicate clausole escludenti, come, per esempio, la presentazione di documentazione in lingua italiana o tradotta in lingua italiana (cfr. doc. 1 pag. 20).

Tale lettura è imposta, in chiave interpretativa di bilanciamento di principi, dalla lesione che deriverebbe al principio di concorrenza e massima partecipazione alla procedura dal considerare causa di esclusione anche la violazione del limite dimensionale, senza peraltro che sia realmente dimostrata la lesione del principio di *par condicio* dei concorrenti nel caso di offerte che superino i limiti dimensionali. Il postulato secondo il quale redigere l'offerta in un numero di pagine anche superiore a quello indicato nel Modello per la presentazione di essa costituisca un vantaggio

competitivo per il concorrente rispetto agli altri partecipanti non è assistito da prova, neppure sotto il profilo dell'*id quod plerumque accidit*.

Inoltre, a tutto voler concedere, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussiste neppure la dedotta violazione del limite dimensionale denunciato, in quanto il Mod. 5 citato riferisce il limite dimensionale alle “cartelle”, rispetto al quale la stessa stazione appaltante ha, con apposita faq, chiarito che “deve intendersi pagina in formato A4” (cfr. doc. 4 faq. 2 n. 18).

Orbene, con riferimento a tale concetto, ha chiarito il Consiglio di Stato, che “la parola "foglio" ha un significato proprio (sostanzialmente, di "pezzo di carta rettangolare") diverso da quelli della parola "facciata" ("ciascuna delle superfici di un foglio") e della parola "pagina" ("ciascuna delle due facce di un foglio di carta")” (Cons. Stato, Sez. III, 3 aprile 2017, n. 1528).

Ciò posto, nel caso di specie risulta documentalmente che la controinteressata ha rispettato il numero di cartelle imposto dal Mod. 5, se rettammente interpretato come “pagine” composte da due facciate (cfr. doc. 9 offerta tecnica).

Invero, la stessa tesi di parte ricorrente si fonda sulla comparazione del numero massimo di cartelle col numero di facciate di cui è composta l’offerta della controinteressata, dovendosi invece condurre tale verifica sul numero di “pagine”, idoneo a comprendere in ciascuna di esse due facciate.

Di tal che, i primi tre motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.

6. Con il quarto motivo la ricorrente principale ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 95 del d.lgs. n.

50/2016. Violazione del disciplinare di gara e dell’allegato “modello 5”.

Violazione del principio di par condicio dei concorrenti. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento l’irragionevolezza del punteggio ad essa attribuito, che avrebbe dovuto essere maggiore per alcuni dei criteri indicati.

Il motivo è inammissibile in quanto, come affermato dalla giurisprudenza, *“in linea di principio la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, di norma sono inammissibili le censure che impingono il merito di valutazioni per loro natura opinabili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a.”* (da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2019, n. 4865).

L’applicazione dei principi ora richiamati rimane esclusa, oltre che nei casi di manifesta irragionevolezza o di travisamento, che non sono stati dedotti, allorché la valutazione tecnica delle offerte presentate sia affidata alla meccanica individuazione della presenza o meno di elementi predeterminati (secondo il metodo di attribuzione c.d. on/off), per cui – data l’automaticità del criterio selettivo – il sindacato del giudice non va a sostituirsi alla valutazione tecnica amministrativa, ma semplicemente a verificare la ricorrenza dell’elemento qualificante (Cons. Stato, Sez. V, 6.5.2019, n. 2893; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 320). Nel caso in esame, i criteri di valutazione non sono affatto automatici e le censure mosse dalla ricorrente, lungi dall’evidenziare profili di abnormità delle valutazioni, si focalizzano sulla comparazione delle offerte concorrenti sulla base di aspetti altamente specifici della fornitura, giungendo a contestare l’attribuzione, da parte della commissione, di un determinato punteggio e, da ultimo, a riformulare i voti espressi dalla commissione con altri, ritenuti dalla ricorrente più confacenti alla qualità della propria offerta tecnica.

Pertanto, l’analisi nel merito di tali doglianze inevitabilmente porterebbe questo Collegio a esercitare un indebito sindacato sostitutorio.

7. Conclusivamente, il ricorso principale deve essere rigettato siccome infondato.

Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale, in quanto, come recentemente chiarito dal

Consiglio di Stato, “*ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale*” (Cons. Stato, sezione IV, 10 luglio 2020, n. 4431).

8. Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, sulla base di un utile ritraibile dall’esecuzione dell’appalto pari al 10% dell’importo a base di gara, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna la Società Cooperativa di Produzione e Lavoro "LAV.I.T.", in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della Regione Calabria e dell’Hospital Service S.r.l. di spese competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 7.460,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Arturo Levato, Referendario

Gabriele Serra, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Giovanni Iannini**

## IL SEGRETARIO